

ATTIVITA' DI MASSAGGI, DISCIPLINE BIO NATURALI E SIMILI SITUAZIONE IN PIEMONTE

Di Monica Rondoni

Numerose le attività di centro massaggi rilassanti, pratiche di massaggi Shiatsu e Naturopatia, altre tecniche o terapie non convenzionali (massaggi olistici, tecniche ayurvediche, ...) aperte in Italia negli ultimi anni.

Ad alcuni comuni, per l'avvio delle suddette attività, veniva normalmente data semplice comunicazione. Le comunicazioni più frequenti riportavano le seguenti specifiche:

"l'attività svolta consiste in massaggi olistici rilassanti non terapeutici, non curativi e non estetici"

oppure

"centro massaggi (Shiatzu) senza l'utilizzo di apparecchi"

o ancora

"non saranno praticate attività che possano essere considerate proprie di centri medici, estetici o di palestre né saranno installati relativi macchinari specifici"

"l'attività consiste nella pratica di massaggi Shiatsu e Naturopatia e avrà come scopo il relax e l'equilibrio interiore della persona"

In altri Comuni, magari su indicazione della CCIAA, veniva richiesta la SCIA non supportata però da alcuna normativa.

In effetti si trattava di massaggi che non potevano essere inquadrati d'imperio tra le tecniche estetiche. Il massaggio olistico è definito per esempio *"massaggio che aiuta a ripristinare l'equilibrio psico-fisico della persona attraverso tecniche rilassanti"*.

Assai diffuse le attività di massaggi da parte di persone di nazionalità cinese.

La Regione Piemonte aveva tentato di disciplinare le discipline bio-naturali con L.R. n.13 del 31 maggio 2004. Con Sentenza n. 424/2005 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale legge.

I Comuni pertanto erano "allo sbando" non sapendo come inquadrare tali attività che si diffondevano sempre più.

Ad un quesito posto in merito all'argomento al Servizio Legale di consulenza della Regione Piemonte, lo stesso aveva risposto precisando che, in assenza di disposizioni legislative, tali attività potevano essere esercitate senza alcun tipo di autorizzazione.

La Direzione Attività Produttive e quella alla Sanità della Regione Piemonte avevano fornito indicazioni opposte con nota del 12/7/2011 prot. 7341/DB1603 sulle attività di massaggi, ritenendo che *"tutte le attività di massaggio comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate"*.

Le direzioni sopra citate ritenevano che gli esercizi in attività svolgenti attività di massaggi dovessero adeguarsi alla normativa prevista per l'attività di estetica, qualora non ricadenti nella tipologia di massaggi terapeutici, entro un adeguato periodo stabilito dal Comune.

Diversi Comuni hanno quindi provveduto a modificare i regolamenti in tal senso e ad assegnare un periodo di tempo per adeguare l'attività di massaggi alla normativa sull'estetica.

Nel frattempo però alcune associazioni di categoria del settore delle discipline bionaturali, olistiche e simili hanno ricorso contro la suddetta nota regionale contestandone il contenuto.

La Regione Piemonte, in pendenza del giudizio promosso per l'annullamento della suddetta nota, suggeriva di prevedere eventuale proroga al periodo transitorio stabilito dal Comune.

In data 1 luglio 2014 la Direzione Attività Produttive invia ai Comuni e alle CCIAA una nota di chiarimenti (prot. 7610/DB1603) in cui si precisa che nel rinnovato quadro normativo (l. 4 del 14 gennaio 2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi) la Direzione Sanità della Regione Piemonte è intervenuta sulla materia con circolare del 30 luglio 2013 (prot. 18311/DB2017) precisando che *"le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della L. 4/2013 senza obblighi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza obbligo di associazione"*. La nota prosegue : *"i professionisti che dichiareranno di operare ai sensi della legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, intervengono sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie... saranno perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale"*.

Alla luce del parere della suddetta Direzione Sanità, la Direzione Attività Produttive interviene sul tema e fornisce le seguenti indicazioni:

- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con lo scopo e le modalità previste dalla L. 1/90 e dalla l.r 54/92 sono assoggettate alla disciplina normativa dell'attività di estetica
- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con finalità terapeutiche sono assoggettati alla normativa delle attività mediche
- le attività che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto della L. 4/2013

Quindi non più necessario alcun adeguamento da parte degli esercizi che svolgono per esempio massaggio ayurvedico, massaggio rilassante, massaggio olistico, massaggio shiatzu, ecc..(se svolte nel rispetto di quanto indicato dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte). Di conseguenza i Comuni che avessero previsto tale necessità devono procedere ad adeguare il proprio regolamento.

Novembre 2014